

Controdeduzioni

Nelle memorie depositate l'azienda capofila afferma, al primo punto, che "oggetto della cooperazione prefigurata nella domanda di aiuto non vuole essere la proposizione di un modello di zootecnia" iterando il concetto ampiamente trattato nel piano delle attività, così riassumibile e riguardo al quale nulla si eccipisce: "lo studio e gli interventi proposti sono finalizzati al miglioramento e recupero dell'habitat pascolo, tramite interventi di trasemina che aumentano la qualità della carne e del latte degli animali che praticano l'attività zootecnica all'aperto". Resta, dunque, inalterata l'eccezione sollevata originariamente di equiparazione della "zootecnia che si intende perseguire" a quella "biologica", ipotesi avvalorata, per converso, nella scheda di autovalutazione del punteggio al principio che guida il criterio "Finalità ambientale dei progetti", in cui si afferma testualmente di "...incentivare il pascolamento e non le forme di allevamento intensive con stabulazioni fisse sono i principi di una agricoltura e una zootecnia biologica di montagna". Con ciò si ritiene, in definitiva, che il carattere di innovatività del progetto *de quo*, candidato a richiedere risorse pubbliche, non possa assurgere a "modello" alternativo ai sistemi di qualità ufficiali riconosciuti che soggiacciono alla stringente normativa comunitaria e nazionale.

In merito alla mancata allegazione alla domanda di sostegno del progetto collettivo, invece, che costituisce di per sé motivo di inammissibilità, il richiedente dichiara solo *a posteriori* di aver operato una "compiuta integrazione" con il piano delle attività essendo i contenuti "sostanzialmente analoghi". Pur condividendo, in linea di principio, quanto asserito è incontrovertibile che si tratti di documenti distinti e separati contemplati da due diversi articoli del bando: 4, inerente ai "Requisiti e condizioni di ammissibilità", e 9 "Documentazione". La loro riunificazione, sulla base dell'analogia di contenuti, avrebbe dovuto quanto meno essere espressamente indicata, anche sinteticamente, all'atto della presentazione della domanda, stante l'alea incombente di esclusione dai benefici cagionata dalla sua carenza.

Allo stesso modo non si ha contezza, poiché non acclusa, della richiesta di manifestazione di interesse "emanata dal Comune di Capracotta in data 11/05/2017 con successiva raccolta di adesioni di un primo nucleo di aziende operanti nel territorio, evento svoltosi nella sala consiliare del comune con redazione del documento che si allega (già richiamato nella documentazione presentata)" che avrebbe dovuto comprovare la selezione delle aziende coinvolte nelle attività e i criteri utilizzati ai sensi dell'articolo 4 del bando, di fatto non avvenuta, atteso che i partner agricoli della costituenda aggregazione sono esclusivamente assegnatari di aree pascolabili (fida).

Circa l'opportunità di esecuzione di opere, previste genericamente dall'articolo 7 del bando, l'istante, nel richiamare il Piano paesistico regionale "Alto Molise", omette i necessari chiarimenti sull'impatto che hanno in ordine alla buona riuscita dell'iniziativa, come evidenziato nel preavviso di rigetto, e il puntuale riscontro dello stato dei luoghi con l'intera superficie oggetto di intervento rapportata alle quantità misurate risultanti dal computo metrico (pag. 57 della proposta progettuale). Analogamente, per quanto attiene alle autorizzazioni preventive, trattandosi per lo più di interventi di ripristino di manufatti preesistenti, assolve l'obbligo, nella fase istruttoria, l'acquisizione della copia dell'istanza, recante la segnatura di protocollo, inoltrata all'autorità competente quale effettiva manifestazione della volontà di esecuzione delle opere, a prescindere dall'accoglimento o meno della domanda. Diversamente, la dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, ove ricorra, non è preordinata al rilascio di alcuna autorizzazione/parere.

L'aspetto finanziario costituisce un altro elemento controverso, in particolare per quel che concerne l'applicazione del criterio della ragionevolezza della spesa eleggibile a finanziamento. A mero titolo esemplificativo, al punto 5 delle memorie si legge che "la trasemina insiste su una superficie totale pari ad ettari 30 (ossia 300.000 mq), pari al 30% della superficie totale". Detta voce di spesa, desunta dal computo metrico allegato all'istanza, verrebbe ad incidere per euro 150.000,00 (centocinquantamila), ridotti dell'80% rispetto al costo unitario stimato a metro quadro di euro 0,50, per un totale di euro 120.000,00, vale a dire il 30% dell'intero costo dell'iniziativa richiesto in domanda (euro 399.189,50). Considerando che l'operazione avviene "attraverso tre distinti interventi" la superficie (ripetuta) è di 90 ettari (30 ha x 3). Alla voce "congruità dei costi" della scheda di attribuzione del punteggio, invece, gli ettari da traseminare sono circa 100 (!).

Allo stesso modo la discordanza tra l'importo totale deliberato dal Comune di Capracotta (389.881,05) e quello richiesto in domanda, pari ad euro 399.189,50, con una maggiore differenza di **euro 9.308,45** (interamente rimborsabili in virtù dell'aliquota di sostegno pubblico del 100%) sarebbe "frutto di mero errore materiale di trascrizione ed è suscettibile di rettifica".

Nel merito si ritiene che, trattandosi di un partenariato pubblico-privato, l'errore, qualora ravvisabile nel testo della delibera di Giunta comunale, avrebbe già dovuto essere oggetto di rettifica non rilevando la circostanza, rimarcata dall'istante (al punto 6 delle osservazioni), circa la partecipazione del Comune priva di "alcun onere di spesa".

Sui costi del personale e/o di figure professionali esterne coinvolte la non conformità dei valori di riferimento di partenza viene giustificata assimilando il "tariffario dell'ordine degli agronomi e forestali" (abrogato) "con le tariffe derivate dai valori utilizzati dalla CONSIP per le procedure aperte per l'affidamento dei servizi di assistenza ai PSR delle Regioni del centro Italia che ha tenuto conto del contesto regionale e della natura dei servizi di consulenza, così come indicato nella Misura 2 del PSR Regione Molise 2014-2020 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

Il richiamo a detti valori tariffari è inconferente, trattandosi di interventi sostanzialmente diversi in quanto basati, nel caso della Misura 2, su importi orientativi concepiti *ad hoc* ai fini del riconoscimento dei massimali giornalieri di professionisti accreditati presso un organismo riconosciuto in nome e per conto del quale vengono erogati servizi di consulenza agli agricoltori. Non è possibile, altresì, mutare, secondo proprie valutazioni, disposizioni approvate con un bando specifico in un altro avviso pubblico che non prevede indicazioni in proposito. In tale ultimo caso vigono le disposizioni generali del manuale delle procedure e dei

controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento, emanato con la determinazione del direttore generale dell'Area seconda n. 135 del 15 dicembre 2015, cui il bando fa espresso rinvio (es. articoli 5, 14, 16), oltre che dell'organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura). La determinazione della spesa, poi, è priva di qualsivoglia riferimento alle tipologie di consulenti individuate nel bando della Misura 2: manager di progetto, tecnico consulente senior, tecnico consulente intermedio e tecnico consulente junior. Nella fattispecie qual è quella (o quelle) da prendere in considerazione? Parimenti non sono riscontrabili osservazioni sulla ridondanza di figure professionali coinvolte.

Relativamente ai costi per l'adesione collettiva, l'istante dichiara che le tre aziende *"partecipano alla Misura 10 – Intervento 10.1.3-Forme di allevamento estensive per il miglioramento della biodiversità"* e che *"I criteri che sono stabiliti nel bando della suddetta Misura sono rispettati e perseguiti nel Progetto collettivo"*. In tal guisa non vengono forniti elementi utili circa l'imputazione degli stessi a valere sulla sottomisura 16.5, in luogo della Misura 10, richiamando peraltro il progetto collettivo (non allegato) piuttosto che il piano delle attività. Né è stata fornita, del resto, in applicazione della regola dell'esclusione del doppio finanziamento, la necessaria evidenza della mancata sovrapposibilità degli interventi finanziati nell'ambito degli impegni agro-climatico ambientali, come chiarito nelle Faq (frequently asked questions) pubblicate nell'area dedicata del sito informatico istituzionale (n. 3.11), che rappresentano uno strumento previsto dall'articolo 16 del bando (Disposizioni generali) *"al fine di agevolare la candidatura al presente avviso"*.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che lasciano sostanzialmente invariate le criticità già evidenziate, si propende in definitiva per la conferma dell'inammissibilità della domanda, non essendo le osservazioni ritenute idonee a modificare il convincimento dell'Amministrazione.